

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A**

Il Consiglio Federale

- visto l'art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che prescrive la possibilità, in ambito sportivo, di stabilire annualmente criteri generali per il tesseramento di sportivi stranieri, anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- ritenuto opportuno stabilire con congruo anticipo rispetto all'inizio della prossima stagione sportiva, anche in deroga all'art. 40 delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, come calciatori, di cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero;

d e l i b e r a

- le società che, al termine della corrente stagione sportiva, conserveranno il titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2003 - 2004, potranno tesserare soltanto un calciatore cittadino di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. proveniente dall'estero, a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o all'E.E.E., che si trasferisca all'estero;
- le società promosse al Campionato di Serie A per la stagione sportiva 2003 – 2004 potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati. Qualora tali società avessero già calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. tesserati in numero di 3 o superiore a 3, potranno tesserare un solo calciatore, cittadino di detti paesi proveniente dall'estero, a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o all'E.E.E., che si trasferisca all'estero;
- le società che disputeranno nella prossima stagione sportiva i Campionati di Serie B, C1 e C2 non potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero;
- le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data odierna in Italia per società professionalistiche, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno;
- le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2003 - 2004.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2003

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro